

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	17
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	25

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 maggio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.55.

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia. C. 2802 Soro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 18 maggio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) alla proposta di legge C. 2802 Soro, iscritta nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 23 maggio prossimo, in quota opposizione su richiesta del gruppo del Partito Democratico.

Ricorda che nella seduta di ieri, a seguito della reiezione della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice, onorevole Paola Concia, si è proceduto su richiesta del rappresentante in Commissione del gruppo del Partito Democratico,

secondo il particolare regime proprio dei provvedimenti in quota opposizione, alla revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 2807 Di Pietro, essendo venute meno le condizioni politiche necessarie per poter adottare un testo unificato o comunque un testo base.

Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, prima di esprimere il parere sugli emendamenti presentati, si sofferma sull'emendamento 1.10 da lei presentato, volto a riprodurre la proposta di testo unificato respinta nella seduta di ieri, integrandola tuttavia con il riferimento alle ipotesi in cui i reati siano commessi in ragione del sesso, dell'età o della disabilità della parte offesa. Tale scelta di ampliare la portata delle circostanze aggravanti nella sua proposta di testo unificato, riferite unicamente a condotte omofobiche o transfobiche, è stata da lei fatta alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, in particolare, tenendo conto della contrarietà che i gruppi Lega, UdC e PdL hanno manifestato in merito alla sua proposta di testo. In particolare, si è dichiarato da parte di esponenti di tali gruppi che la

previsione di una nuova circostanza aggravante relativa unicamente ad episodi omofobici o transfobici avrebbe determinato una violazione del principio di uguaglianza a danno di altre categorie di soggetti che potrebbero essere vittime di reati in base alla loro condizione personale.

Tale integrazione a suo parere, non sarebbe strettamente necessaria in quanto, come è anche evidenziato nella relazione alla proposta di legge C. 2802, il legislatore ha disciplinato di recente nel « pacchetto sicurezza » (legge n. 94 del 2009) le aggravanti a tutela di soggetti deboli vittime di reati, come minori, anziani e disabili (articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e articoli 61, numeri 5) e 11-ter), e 609-ter, numero 5-bis), del codice penale). Questa esigenza la maggioranza l'ha sentita per dare attuazione al Trattato di Lisbona, ratificato da questo Parlamento ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130, con unanimità di consensi. Gli articoli 1 e 2 del citato Trattato, che recano modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato istitutivo della Comunità europea, prevedono l'introduzione di norme per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In realtà sarebbe stato necessario solo colmare la lacuna del nostro ordinamento che non prevede alcuna forma di tutela penale nei confronti delle vittime di reati compiuti unicamente in ragione dell'orientamento sessuale della parte offesa. Nell'emendamento 1.10 non viene fatto alcun riferimento alla nozione di orientamento sessuale in quanto si è tenuto conto che il Parlamento ha comunque approvato una pregiudiziale di costituzionalità nella quale veniva evidenziata, secondo lei in maniera del tutto errata, l'indeterminatezza della nozione relativamente alla formulazione di una fattispecie penale.

Ritiene che il suo emendamento 1.10 per le ragioni appena esposte possa essere approvato dalla Commissione ed eventualmente essere modificato in Assemblea, qualora se ne ravvisasse l'esigenza dal punto di vista tecnico-normativo.

Per quanto attiene agli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'emendamento 1.10 presentato dal relatore, che prende spunto dal Trattato di Lisbona, sia un passo avanti rispetto alla proposta di testo unificato respinta nella seduta di ieri e possa costituire la base per una ulteriore riflessione sulla formulazione di una nuova circostanza aggravante in materia di omofobia, al fine di meglio valutare anche la compatibilità della stessa rispetto ai principi costituzionali ed in particolare al principio di uguaglianza. Solo nel caso in cui si procedesse a tale ulteriore riflessione finalizzata ad una riscrittura dell'emendamento rendendolo pienamente conforme ai principi costituzionali nonché a quelli sanciti dal Trattato di Lisbona, il Governo potrebbe esprimere parere favorevole sullo stesso. In caso contrario, invece, il parere, tenendo conto di quanto emerso in Commissione in corso di sede referente, non potrà che essere favorevole sui soli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2 del testo e contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara di essere fortemente sorpresa per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha sostanzialmente dichiarato di essere favorevole alla bocciatura di un testo in materia di omofobia e transfobia, contraddicendo quanto oggi invece si legge sui giornali dove il ministro competente per materia dichiara espressamente di essere favorevole all'approvazione di un testo contro l'omofobia. Tutto ciò sta a testimoniare una totale confusione nel Governo e nella maggioranza rispetto ad un tema estremamente delicato che tocca la vita delle persone.

Donatella FERRANTI (PD) replica al rappresentante del Governo che il suo gruppo non è disposto a rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in ma-

teria di omofobia da parte dell'Assemblea. Ricorda inoltre che la Commissione, anche attraverso approfondimenti specifici, come le audizioni, si è soffermato sui diversi aspetti problematici del testo unificato. La relatrice, inoltre, ha compiuto un ulteriore sforzo presentando l'emendamento 1.10 volto a dare delle risposte proprio a quelle perplessità che hanno portato i gruppi UdC, Lega e PdL a votare contro l'adozione del testo unificato proposto dalla relatrice. Sarebbe poi del tutto incomprensibile che il Governo o la maggioranza chiedessero all'opposizione di approvare gli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2 del testo in esame, anziché l'emendamento 1.10 in vista di una ulteriore riflessione da parte della Commissione stessa, eventualmente attraverso il Comitato dei nove, che potrebbe portare alla presentazione di un emendamento in Assemblea diretto a prevedere una nuova circostanza aggravante formulata tenendo conto di quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

Non comprende l'atteggiamento di contrarietà del gruppo della Lega alla proposta di testo unificato considerato che proprio tale gruppo ha insistito, in occasione del « pacchetto sicurezza » (legge n. 94 del 2009) affinché venisse prevista un'aggravante di carattere generale da applicare in caso di minorata difesa, anche in riferimento all'età della persona offesa. Inoltre il « pacchetto sicurezza », sempre per dare attuazione a quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, ha anche previsto l'aggravante nel caso di reati commessi nei confronti di persone disabili. In tutti questi casi il legislatore, anche con il voto favorevole della Lega, è intervenuto prevedendo una tutela rafforzata nei confronti di determinate categorie di soggetti senza che per questa ragione si sia violato il principio di uguaglianza. Non comprende come questo principio si possa ritenere violato solamente quando la tutela penale è estesa a persone che sono vittime di reati in ragione dell'orientamento sessuale, senza peraltro tenere conto che anche questa categoria di soggetti è espressamente richiamata dal Trattato di Lisbona.

Enrico COSTA (PdL) preliminarmente rileva come sia la relatrice che esponenti del PD abbiano sintetizzato in maniera del tutto erronea e strumentale la posizione del PdL in merito alla seduta di ieri, facendo apparire tale gruppo contrario a che siano puniti fatti discriminatori. Sottolinea che in realtà il proprio gruppo è favorevole all'introduzione di una norma di natura penale che punisca comportamenti omofobici. La contrarietà è unicamente nei confronti della soluzione tecnico-normativa individuata dalla relatrice attraverso la sua proposta di testo unificato. Il medesimo errore è compiuto dal gruppo del PD anche nella seduta odierna, nel momento in cui sintetizza la posizione del Governo rappresentata dal sottosegretario Caliendo come contraria a qualsiasi legge che punisca l'omofobia. Anche in questo caso la contrarietà e, quindi, il parere favorevole agli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2, si riferisce unicamente alla proposta di legge C. 2802 che è stata oggetto della presentazione di emendamenti. A suo parere la Commissione si trova di fronte ad un'alternativa: approvare gli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2 e nominare un nuovo relatore ovvero tentare di ripartire dall'emendamento 1.10 del relatore, verificandone la piena compatibilità con i principi costituzionali e quelli del Trattato di Lisbona. A suo giudizio si dovrebbe adottare la seconda soluzione, ritenendo peraltro del tutto inopportuno modificare il relatore del provvedimento, al quale non può non essere riconosciuto il serio e responsabile impegno nella ricerca di un testo che potesse sintetizzare le diverse posizioni emerse in Commissione in tema di omofobia.

Ritiene che l'emendamento 1.10 del relatore, pur avendo il merito di focalizzare la discussione sull'esigenza di dare piena attuazione al Trattato di Lisbona, presenti ancora punti di criticità relativamente alla sottrazione della nuova circostanza aggravante al bilanciamento delle circostanze, alla particolare disciplina prevista in materia di sospensione condizionale della pena nonché alla formulazione

della nozione di omosessualità e transessualità utilizzata in luogo di quella di orientamento sessuale.

Il suo gruppo è quindi favorevole a che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione ancora almeno per una settimana, rendendo così possibile l'individuazione di una formulazione del testo soddisfacente. Tiene a precisare che tale posizione del gruppo non è assolutamente in contrasto con quella del ministro Mara Carfagna, la quale non ha dichiarato di essere favorevole all'approvazione di qualsiasi testo contro l'omofobia, bensì di auspicare entro tempi brevi l'approvazione di una legge che contrasti in maniera efficace ed adeguata il fenomeno dell'omofobia.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di essere contrario a qualsiasi rinvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea rispetto a quanto previsto dal calendario, ritenendo che sia oramai giunto il momento nel quale ogni gruppo debba assumere le proprie responsabilità anche di fronte all'Unione europea in merito ad un tema che attiene ai diritti fondamentali della persona. Annuncia che il suo gruppo voterà a favore degli emendamenti del relatore e del gruppo del PD, qualora venissero respinti gli emendamenti del gruppo di Italia dei valori. Precisa come questi ultimi siano diretti ad introdurre nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato volta a punire gli atti di discriminazione per motivi di omofobia o transfobia, anziché una nuova circostanza aggravante, secondo quanto invece previsto dagli emendamenti del PD.

Manlio CONTENUTO (PdL) in primo luogo evidenzia come da parte di alcuni siano fatte delle aperture sul tema dell'omofobia unicamente sui mezzi di informazione senza poi impegnarsi in maniera concreta nella formulazione di ipotesi di testo che possano servire da concreto aiuto alla Commissione per lo svolgimento dei lavori.

A suo parere vi sono diverse questioni che dovrebbero essere affrontate con attenzione in vista dell'adozione di un testo

che sia conforme ai principi costituzionali. Ad esempio, si dovrebbe prestare la massima attenzione nell'evitare di correre il rischio di formulare un testo che sia sbilanciato a favore di alcuni degli interessi di rilevanza costituzionale che potrebbero essere coinvolti in episodi ritenuti omofobici. Il rischio, in sostanza, sarebbe quello di un'applicazione dilatata della nuova circostanza aggravante.

Un altro punto che deve essere tenuto in conto è quello dell'esigenza di conformare la nuova fattispecie aggravante a quanto previsto dall'articolo 19 del Trattato di Lisbona. In questo caso deve essere evidente a tutti che tale disposizione ha natura procedurale e che come tale non può essere inserita integralmente nel codice penale, senza violare il principio costituzionale della determinatezza della fattispecie penale.

Per le ragioni sopra esposte ritiene opportuno che la Commissione si soffermi ancora per un'ulteriore settimana sul testo in esame. In caso contrario dichiara comunque la propria disponibilità a cercare soluzioni adeguate al fine di pervenire all'approvazione di un testo che punisca comportamenti omofobici nel rispetto dei principi costituzionali.

Carolina LUSSANA (LNP) dichiara che la contrarietà del suo gruppo alla proposta di testo unificato del relatore manifestatasi nella seduta di ieri si estende anche alla proposta di legge C. 2802 Soro oggi in esame. Per tale ragione ritiene che il gruppo del PD dovrebbe tener maggiormente conto degli inviti formulati dagli onorevoli Costa e Contino nonché dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di valutare la possibilità di rinviare l'esame dell'Assemblea previsto a partire da lunedì 23 maggio. È del tutto evidente che qualora venisse confermata tale data si prefigurerebbe già dalla seduta odierna della Commissione un muro contro muro tra maggioranza ed opposizione che non porterebbe certamente all'approvazione di un testo secondo quanto auspicato dall'opposizione. Non comprende le ragioni per le quali il gruppo del PD sia favorevole a

rinvia l'esame parlamentare del provvedimento in materia di testamento biologico considerata l'imminenza delle votazioni per i ballottaggi relativi alle elezioni amministrative, mentre non lo sia in relazione ad un provvedimento che comunque tocca temi estremamente delicati.

Per quanto attiene all'emendamento 1.10 del relatore, dichiara che il suo gruppo è disposto a discuterlo al fine di migliorarlo in alcuni suoi punti, che non possono essere condivisi. Ciò che la meraviglia è piuttosto la circostanza che il relatore, dopo mesi di esame del tema in Commissione abbia solamente oggi presentato un emendamento che riprende alcune delle critiche che il suo gruppo aveva mosso alla proposta di testo unificato quale, in particolare, quella relativa all'esigenza di estendere l'aggravante a tutte le categorie di soggetti che sono vittime di reati in considerazione della loro condizione personale, come, ad esempio, le donne nell'ambito di alcune comunità islamiche.

Conclude rivolgendosi alla presidenza della Commissione evidenziando come la ristrettezza dei tempi non consenta di svolgere un lavoro adeguato ed approfondito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Lussana che da tempo il provvedimento si trova all'ordine del giorno della Commissione e che il medesimo è stato inserito in quota opposizione nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 23 maggio. Quest'ultima circostanza sta a significare che un eventuale rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea dovrebbe essere chiesto dalla Commissione con il consenso del gruppo di opposizione che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea. Considerato che l'onorevole Ferranti ha più volte ribadito l'esigenza di rispettare il calendario dell'Assemblea, non rimane che proseguire nell'esame degli emendamenti, il cui termine è stato fissato ieri alle ore 20 in quanto, su richiesta del gruppo dell'UdC, condivisa dai gruppi di maggioranza e, quindi, dalla Lega, la scelta del

testo al quale riferire gli emendamenti è stata effettuata solo ieri, dopo il primo turno dell'elezioni amministrative.

Rita BERNARDINI (PD) facendo riferimento anche alla scelta di sospendere l'esame del provvedimento sul testamento biologico, considera assurdo ritenere che nel corso di una campagna elettorale sia opportuno sospendere l'esame di progetti di legge che abbiano per oggetto temi sensibili, quali, ad esempio, quelli oggi in esame da parte della Commissione giustizia. In realtà in questi momenti dovrebbe essere fisiologica la trattazione da parte dei gruppi e dei partiti politici di temi significativi sui quali confrontarsi. A suo parere la ragione che induce i partiti a non affrontare questi temi è unicamente quella di non manifestare all'opinione pubblica delle posizioni che sono in contrasto con la volontà della maggioranza dei cittadini. Un esempio emblematico è quello del provvedimento sul testamento biologico, la cui eventuale approvazione sarebbe in totale contrasto con la posizione della maggioranza dei cittadini che è addirittura a favore dell'eutanasia. Anche nel caso dell'omofobia e della transfobia, gli italiani sarebbero favorevoli all'approvazione di una legge diretta ad introdurre il reato di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, ovvero di una circostanza aggravante di simile tenore.

Cinzia CAPANO (PD) non riesce a comprendere quale rimprovero possa mai essere rivolto alla relatrice per avere presentato solo oggi un emendamento diretto a recepire le critiche più rilevanti portate alla proposta di testo unificato da parte di quei gruppi il cui voto ha determinato la reiezione del medesimo. Non ritiene neanche corretto dire che vi sia un muro contro muro tra maggioranza ed opposizione, in quanto i contrasti si registrano piuttosto nell'ambito della sola maggioranza e ancora di più all'interno del Governo. La circostanza che la relatrice ed il gruppo del PD abbiano presentato degli emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 1 della proposta di legge presen-

tata dallo stesso gruppo del PD non implica alcuna contraddizione, trattandosi di mera dialettica parlamentare. È fisiologico che un gruppo all'esito di un dibattito presenti delle proposte emendative ad un testo da esso stesso presentato. Anche la maggioranza si è trovata in tale condizione ultimamente, quando ha trasformato completamente il testo sul cosiddetto « processo breve », sostituendo la prescrizione processuale con la prescrizione sostanziale breve. L'unica differenza, che non è di poco conto, è rappresentata dalle ragioni che hanno portato la maggioranza a tale diverso orientamento: nel caso dell'omofobia il gruppo del PD ha presentato un nuovo testo che tiene conto del dibattito svoltosi in Commissione ed in particolare della posizione di originaria contrarietà della maggioranza; nel caso del processo breve la maggioranza ha stravolto il testo originario al fine di meglio tutelare gli interessi di una sola persona.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO replica all'onorevole Capano che all'interno del Governo non vi è alcuna spaccatura, in quanto egli si è limitato a manifestare la contrarietà non a qualsiasi proposta legislativa in materia di omofobia, bensì alla specifica proposta di legge C. 2802 Soro che costituisce l'oggetto degli emendamenti presentati. Ribadisce la propria disponibilità a valutare l'emendamento 1.10 del relatore, la cui novità rispetto alla proposta di legge C. 2802 ed alla proposta di testo unificato respinta dalla Commissione, è costituita dalla scelta di ricondurre l'intera materia della lotta contro l'omofobia nell'ambito dei principi sanciti dal Trattato di Lisbona. Vi sono tuttavia ancora delle questioni sollevate da tale emendamento che meriterebbero di essere affrontate in maniera adeguata prima di procedere alla votazione del medesimo.

Donatella FERRANTI (PD) rileva che l'onorevole Lussana critica fortemente sia la proposta di legge in esame che l'emendamento del relatore 1.10, nonostante non abbia partecipato attivamente ai lavori

della Commissione quando si è proceduto all'approfondimento delle diverse questioni oggetto della proposta di testo unificato del relatore nonché alle audizioni sulla medesima. Non riesce a comprendere come, dopo circa tre anni che complessivamente la Commissione giustizia si dedica al tema della omofobia e transfobia, i gruppi di maggioranza e il gruppo dell'UDC possano chiedere all'opposizione di rinviare l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti delle questioni ad esso connesse. Dichiaro di essere convinta che da parte della maggioranza non vi sia alcuno spirito costruttivo nella richiesta di rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea, quanto piuttosto la difficoltà di affrontare un tema estremamente delicato rispetto ai diritti civili.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, considerato il tenore del dibattito, chiede che si proceda ad una breve sospensione di dieci minuti.

Enrico COSTA (Pdl) dichiara di essere favorevole purché alla ripresa si proceda senza indugio alle votazioni.

Maria Grazia SILIQUINI (IR) non riesce a comprendere come una sospensione di dieci minuti possa essere utile dopo mesi che si discute su un tema senza trovare un accordo tra i gruppi.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, considerate le perplessità dell'onorevole Siliquini, ritira la propria richiesta di sospensione dei lavori della Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP) replica all'onorevole Ferranti che il suo gruppo è stato sempre presente nel corso dell'esame del provvedimento e che lei ha ritenuto di intervenire solamente quando fosse stata formulata dalla relatrice una proposta di testo da discutere. Considerato che né il testo presentato dalla relatrice né gli emendamenti presentati alla proposta di legge in esame sono considerati da lei soddisfacenti, ribadisce la propria scelta di

presentare degli emendamenti soppressivi dell'articolato della proposta di legge C. 2802 nonché di essere contraria agli emendamenti presentati dalla relatrice, dal gruppo del PD nonché dal gruppo IdV.

Richiama la discussione che si è svolta in Assemblea in occasione all'esame della pregiudiziale di costituzionalità presentata sulla proposta di legge n. 1658-A in materia di omofobia, quando il ministro Cargagna aveva preannunciato la presentazione di un emendamento o comunque di un disegno di legge volti ad ampliare la circostanza aggravante in materia di omofobia alle altre categorie di soggetti richiamate dall'articolo 19 del Trattato di Lisbona. Ribadisce il proprio stupore nel vedere solo oggi presentata dalla relatrice una proposta emendativa diretta a procedere a tale ampliamento. Ricorda di aver più volte sottolineato l'esigenza di prevedere l'estensione dell'aggravante anche al caso in cui il reato sia commesso in ragione del sesso della persona offesa, come può avvenire nell'ambito di comunità islamiche.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, tiene a sottolineare fortemente come da parte sua non vi sia mai stata una strumentalizzazione a fini personali della lotta compiuta contro fenomeni di discriminazione ed in particolare contro l'omofobia e transfobia. Chi conosce la sua attività ed ha letto i suoi interventi è ben consapevole che da parte sua gli omosessuali e i transessuali non sono stati mai usati come « carne da macello » in contrapposizioni politiche, come invece possono avere fatto altri.

Invita tutti i gruppi a non perdere l'occasione di approvare concordemente una legge di civiltà che non è finalizzata a privilegiare alcune categorie rispetto ad altre, quanto piuttosto unicamente a sancire l'inviolabilità di diritti che appartengono alla persona nella sua intima essenza. Per tale ragione, i gruppi di maggioranza, qualora vi fossero ancora delle perplessità sul suo emendamento 1.10, potrebbero, anziché approvare gli emendamenti soppressivi degli articoli 1 e 2

della proposta di legge, ritirare tali emendamenti ed astenersi sia sul suo emendamento 1.10 che sul conferimento al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul testo della proposta di legge C. 2802, così come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.10. Gli eventuali miglioramenti al testo approvato dalla Commissione potranno, in tal modo, essere effettuati in occasione dell'esame in Assemblea con la collaborazione di tutti i gruppi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che non vi sono altri iscritti a parlare e che pertanto si procede all'esame degli emendamenti presentati.

Antonio DI PIETRO (IdV) interviene in merito agli articoli aggiuntivi premissivi presentati dal suo gruppo, volti a modificare la cosiddetta « Legge Mancino » estendendola alle condotte di omofobia e transfobia, ribadendo che il gruppo IdV è a favore della introduzione di un apposito reato volto a punire tali condotte. Qualora tali articoli aggiuntivi venissero respinti, annuncia di ripresentarli in Assemblea e che comunque voterà a favore dell'emendamento del relatore nonché dell'emendamento presentato dal gruppo del PD.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Di Pietro 01.01, 01.02, 01.03, 01.04 e 01.05 ed approva gli identici emendamenti Costa 1.2, Lussana 1.1 e Capitanio Santolini 1.3, diretti a sopprimere l'articolo 1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 1.2, 1.1 e 1.3, non saranno posti in votazione gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, in considerazione della soppressione dell'articolo 1 e della conseguente reiezione dell'emendamento 1.10, dichiara di dimettersi dal ruolo di relatrice. Annuncia la presentazione di una relazione di minoranza in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto delle dimissioni dell'onorevole Concia, nomina relatore del provvedimento l'onorevole Enrico Costa.

Prima di passare all'articolo 2, ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

In primo luogo, fa presente che all'articolo 2 sono stati presentati solamente emendamenti soppressivi, per cui, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, del Regolamento, si porrà ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

L'altra precisazione riguarda gli effetti di una eventuale soppressione dell'articolo 2 in considerazione della già avvenuta soppressione dell'articolo 1. Atteso che la proposta di legge è composta da due soli articoli, l'eventuale soppressione dell'articolo 2 significherebbe la contrarietà della Commissione al testo della proposta nella sua complessità. Per tale ragione, in applicazione del principio del *ne bis in idem* presente nella generalità degli ordinamenti, la soppressione dell'articolo 2 sarà

intesa, senza quindi la necessità di procedere ad una ulteriore deliberazione, come conferimento al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge C. 2802 Soro.

Pone, quindi, in votazione il mantenimento dell'articolo 2, ricordando gli effetti di una eventuale soppressione di tale articolo.

La Commissione sopprime l'articolo 2 della proposta di legge C. 2802, intendendosi con ciò conferito al relatore, l'onorevole Enrico Costa, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia (C. 2802 Soro).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI***All'articolo 1 premettere il seguente:***ART. 01.***(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima ».

01. 01. Di Pietro, Palomba.*All'articolo 1 premettere il seguente:***ART. 01.***(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima ».

01. 02. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).

I. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

01. 03. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sostituire le parole: « nazionali, religiosi », dovunque ricorrano, con le seguenti: « nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità, vera o presunta, della vittima ».

01. 04. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sostituire le parole « nazionali, religiosi », dovunque ricorrano, con le seguenti « nazionali, religiosi o fondati sull'omosessualità o sulla transessualità della vittima ».

01. 05. Di Pietro, Palomba.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Costa, Contento, Sisto.

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Polledri.

Sopprimerlo.

* **1. 3.** Capitanio Santolini, Binetti.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 599-bis. (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a que-

sta e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

2. Dopo l'articolo 615-*quinquies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 615-*sexies*. (*Disposizione comune*). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-*bis* o 615-*sexies* del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone dalle discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1. 10. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 599-*bis*. (*Circostanza aggravante*). La pena è aumentata quando i delitti di

cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l'onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

2. Dopo l'articolo 615-*quinquies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« ART. 615-*sexies*. (*Disposizione comune*). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l'inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante ».

3. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-*bis* o 615-*sexies* del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

1. 11. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Cuperlo, Melis, Andrea Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tena-glia, Tidei, Touadi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

sessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondati sulla omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

1. 4. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 3 della legge
13 ottobre 1975, n. 654).*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per

motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sulla omosessualità o la transessualità della vittima ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondati sulla omosessualità o la transessualità della vittima ».

1. 5. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi »

sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

1. 6. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondati sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

1. 7. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sull'omosessualità o la transessualità, vera o presunta, della vittima ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondati sull'omosessualità o la transessualità della vittima ».

1. 8. Di Pietro, Palomba.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sull'omofobia o sulla transfobia ».

2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sull'omofobia o sulla transfobia ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « finalità » è sostituita dalla seguente: « motivi »;

b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o per motivi fondali sull'omofobia o sulla transfobia ».

1. 9. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Polledri.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Costa, Contento, Sisto.

Sopprimerlo.

* **2. 3.** Capitanio Santolini, Binetti.